

progetto di legge; nel caso negativo non potrei darlo; ed avrei anzi ad esternare molto sinceramente il rammarico che il degno componente di un'amministrazione, le cui caratteristiche sono senza alcun dubbio l'austerità e la fermezza, incominci la sua carriera ministeriale con un atto di deplorabile condiscendenza. (*ilarità a sinistra ed al centro*)

PRESIDENTE. L'onorevole ministro ha facoltà di parlare.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Io credo che, sia negli uomini privati, sia nelle amministrazioni, la maggiore austerità e fermezza sia quella di provvedere bene al proprio ufficio, al proprio dovere. Ecco perchè l'amministrazione, della quale m'onoro far parte, sarà di certo zelante sostenitrice dell'esecuzione delle leggi e delle disposizioni le quali sono dalle leggi stesse derivanti. Ma, tutte le volte che s'incontrano delle difficoltà alle quali non si può provvedere a tempo per l'esecuzione delle leggi stesse, io sono certo che l'amministrazione non esiterà un momento a ricorrere al Parlamento perchè venga od a modificare od a sospendere l'esecuzione delle leggi stesse. (*Benissimo!*)

E ricordo poi all'onorevole mio amico Massari, il quale colla sua modestia ha voluto dire che non è competente in questa materia, ma è certo competente quando si tratta di storia di legislazione, che tutte le leggi, anche nei periodi i più rivoluzionari ed i più duri, di questa natura di disposizioni transitorie, particolarmente in fatto d'ipoteche, hanno portato sempre delle proroghe, perchè si è riconosciuta la difficoltà di passare dal vecchio al nuovo. (*Bene!*) Non parlo dei decreti di proroga che dopo il 1806 furono emanati nelle nostre provincie napoletane; non parlo dei decreti di proroga che furono anche emanati nelle provincie siciliane per due o tre volte; non parlo di quelli emanati nella Toscana e nello Stato di Modena ed anche nel Parmense; ma ricordo che la stessa Assemblea francese, quando faceva delle disposizioni transitorie, stabilendo termini per lo adempimento di nuove forme, fu ben anche obbligata a prorogarli, perchè, signori, si tratta di conciliare la legge nuova coi bisogni e colle convenienze dell'epoca in cui esistevano le leggi abolite.

Il Ministero ha dato una risposta, io credo, a quanto domandava l'onorevole mio amico Massari, quando ha dichiarato che, secondo le notizie avute, esso si lusinga che i lavori intrapresi possano in questo termine, che anche voi volete allargare, dare compimento a quanto la legge transitoria prescrive perchè la rettificazione e la rinnovazione si faccia; però ha soggiunto (ed è questa la dichiarazione della quale si prendeva poco fa atto), ha soggiunto che, se nondimeno in questo frattempo veramente si venisse a conoscere che vi è una massa tale di interessi privati e delle pubbliche amministrazioni lesi per l'esecuzione di questa

disposizione, massa tale di interessi da contrabbilanciare l'urgenza che vi ha della completa attuazione della legge transitoria e dei principii che regolano il sistema, in questo caso il Governo non esiterà, presentandosi dinanzi a voi, a proporre altri opportuni provvedimenti.

Comprende dunque la Camera che, poichè non istà in noi il prevedere ciò che sarà domani, poichè non è dato all'uomo il dire, di qui ad otto o dieci giorni farò questo, quando non si tratta di cosa che dipenda dalla sua volontà, e molto più quando si tratta degli interessi della cosa pubblica, degli interessi dei cittadini, che hanno diritto a tutta la garanzia, comprende la Camera che quella risposta definitiva di dire: *sarà l'ultima proroga*, sarebbe una parola ridicola il pronunziarla, perchè potrebbe darsi che le circostanze ci obbligassero a proporne un'altra.

Ecco le dichiarazioni che il Ministero crede di dover fare all'onorevole Massari. Se dopo di ciò egli crederà di persistere nella negativa del suo voto, ne sarò dolente, ma non potrà attribuirsi alla volontà del Ministero, bensì ne sarà da incolpare soltanto la situazione. (*Bene! Bravo!*)

PRESIDENTE. Domando all'onorevole relatore se la Commissione insiste nell'accettare l'emendamento dell'onorevole Legnazzi.

SARTORETTI, relatore. La Commissione vi insiste, e a questo riguardo mi siano permesse due parole per rassicurare l'onorevole ministro, la cui modestia è pareggiata dalla sua cortesia, dal dubbio che quest'emendamento possa essere per lo meno inutile, forse nocivo, in Lombardia. In quelle provincie, per effetto del Codice civile che vi fu posto in vigore col primo gennaio 1816, non potevano più esservi iscrizioni ipotecarie generali; per effetto poi di una disposizione che fu emanata nel corso dell'anno 1826, le iscrizioni generali che esistevano in base al Codice Napoleone furono tutte intieramente specializzate. Invece in Lombardia non fu mai emanato nè dal Governo austriaco, nè dal succedutogli Governo italiano, alcuna disposizione per effetto della quale le iscrizioni prese a carico di un originario debitore dovessero obbligatoriamente portarsi a carico dei di lui eredi od a carico dei terzi possessori; di guisa che si verifica quest'inconveniente che, quando si vuol conoscere la condizione ipotecaria di un fondo, bisogna scoprire tutta la serie dei possessori che hanno potuto disporne, che ne hanno avuto la proprietà dall'epoca in cui furono attuati i registri censuari, e si risale così al primo aprile 1806. Ora dunque in Lombardia si prova la gravissima molestia di dover levare certificati censuari che annunciano i trapassi di 63 anni, e naturalmente un corrispondente numero considerevole di certificati ipotecari.

La disposizione transitoria del decreto reale 30 novembre 1865 non era di nessuna molestia in Lombardia, non richiedeva che si facesse niente, in quanto si